



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N . 73**

**DEL 08/02/2018**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Associazione CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria O.N.L.U.S. per il quinquennio 2018/2022. Rinnovo e contestuale approvazione.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Associazione CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria O.N.L.U.S. per il quinquennio 2018/2022.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

---

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studiodadami.com
Denise Kilmartin	denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ⌚ la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- ⌚ l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- ⌚ la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- ⌚ l’art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
- ⌚ la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- ⌚ con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato.

Preso atto che:

- all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto e più precisamente presso l'U.O. di Radioterapia e al secondo piano del Reparto Degenze della sede in via Gattamelata, prestano da tempo la propria opera di sostegno gratuito ai malati i volontari della CEAV (Cancro e Assistenza Volontaria) di Padova;
- CEAV è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, la quale opera ormai da decenni all'interno della sanità padovana fornendo aiuto, "in forma materiale e spirituale, ai malati di cancro, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, sia al domicilio dei singoli assistiti sia nel corso dei ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali" mettendo a disposizione degli ammalati, come risulta dallo Statuto, il sostegno gratuito da parte di propri qualificati volontari;
- L'Istituto Oncologico Veneto con delibera n. 35 del 09.02.2007 e con delibera n. 231 del 4.6.2012 ha sottoscritto con CEAV di Padova apposita convenzione al fine di regolare i rapporti giuridici. Tale Convenzione è giunta a naturale scadenza il 31 dicembre 2017;
- Con nota acquisita per le vie brevi in data 5.12.2017 CEAV ha chiesto il rinnovo della Convenzione;

Sentito il Responsabile della SS Affari Legali in riferimento alla copertura assicurativa dei volontari delle associazioni che prestano assistenza volontaria, il quale concorda *"nel ritenere corretto ed opportuno porre a carico dell'Ente, quando è Parte in convenzioni con le associazioni che prestano assistenza volontaria, gli oneri inerenti sia alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività sia inerenti alla copertura assicurativa per la responsabilità civile terzi, in adempimento alla legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 ed alla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Gelli)"*;

È volontà di questo Istituto procedere al rinnovo della Convenzione tra le parti in causa, che regolarizzi i rapporti giuridici e che abbia durata per un ulteriore quinquennio.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi regionali del Veneto n. 55 e 56 del 14.09.1994;

**VISTA** la legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993;

**VISTA** la legge 11 agosto 1991 n. 266;

**VISTA** la legge 8 marzo 2017 n. 24;

**VISTA** la Legge regionale del Veneto n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

**VISTA** la legge regionale del Veneto n. 23/2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l’Associazione CEAV Cancro e Assistenza Volontaria O.N.L.U.S. di Padova, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono individuati gli ambiti e le modalità operative per il corretto svolgimento dell’attività di volontariato;
2. di prendere atto che la durata della Convenzione sarà di un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2018;
3. di dare atto che l’Associazione CEAV di Padova provvede ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e che l’Istituto Oncologico Veneto rimborserà i relativi oneri di sua spettanza, in proporzione al numero dei volontari che prestano l’attività presso l’Istituto, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 ed alla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Gelli);

4. di dare atto che l'Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare alla CEAV le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni;
5. di dare mandato alla SC Affari Generali e Sperimentazione Cliniche e alla SS Bilancio e Programmazione Finanziaria di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/02/2018

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

**I'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**, con sede legale in Padova, Via Gattamelata n.64 (Codice fiscale – Partita IVA 04074560287), rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione n. del

### **E**

**I'Associazione CEAV "Cancro e Assistenza Volontaria – ONLUS"** di Padova, con sede in Via Marzolo n.15/B, (Codice fiscale n. 92045150288), rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Maria Grazia Scanferla Calzavara

### **PREMESSO CHE**

- la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha

disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

#### CONSIDERATO

- che l'Associazione CEAV – Cancro e Assistenza Volontaria - è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione PD0090, al registro delle Associazioni del Comune di Padova al n.160 e a quello della Provincia di Padova al n. 20/a e, in qualità di ONLUS, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 52 (decreto 95/41.03-D del 3.10.2001);

- che l'Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di solidarietà sociale fornendo "aiuto, in forma materiale e spirituale, agli ammalati di cancro, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, sia al domicilio dei singoli assistiti sia nel corso dei ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali";



- che la CEAV opera già dal 1989 nell'ambito della sanità padovana, ponendo a disposizione degli ammalati e delle famiglie il sostegno gratuito di volontari qualificati;

- che alla luce della vigente normativa si rende necessario, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1

L'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza la CEAV ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso l'U.O. di Radioterapia e al secondo piano del Reparto Degenze presso l'Ospedale Busonera in via Gattamelata n. 64, Padova.

##### ART. 2

La CEAV assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.

L'Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale dell'Istituto per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.

S'impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati in ambito ospedaliero.

##### ART. 3

L'opera della CEAV si configura come attività di integrazione di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività e quella del personale del Reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza e la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa (o di un suo delegato), del Caposala e del Responsabile di gruppo nominato dalla CEAV.

#### ART. 4

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Istituto Oncologico Veneto ai fini della consultazione e della partecipazione del Volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra citato segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato eventualmente presenti all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati, partecipando anche a progetti operativi, in collaborazione con l'U.R.P.

#### ART. 5

La CEAV si impegna a realizzare in proprio attività formative per i propri volontari. L'Istituto Oncologico Veneto potrà far partecipare i volontari della CEAV alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

#### ART. 6

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'Istituto Oncologico Veneto può concedere alla stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 23.12.96 n. 662, l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### ART. 7

L'Associazione si impegna a fornire annualmente all'Istituto Oncologico Veneto l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Istituto stesso.

#### ART. 8

La CEAV prende atto che l'Istituto Oncologico Veneto è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy e in tale qualità ha provveduto, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30 giugno 2006 a designare, a sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali incaricati del trattamento dei dati tutte le persone fisiche che a vario titolo operano all'interno delle proprie strutture e a favore dei propri utenti.

I volontari della CEAV, quindi, sono da considerare a norma dell'art. 4, n. 10 del Regolamento UE 2016/679, persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

La CEAV si impegna a consegnare formalmente ad ognuno dei propri associati la nota informativa (Allegato "A"), contenente le necessarie istruzioni per gli

incaricati/persone autorizzate, una copia della quale dovrà essere restituita all'Istituto Oncologico Veneto, debitamente sottoscritta dal volontario e dal Direttore della Struttura, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento all'eventuale trattamento dei dati i volontari oltre ad attenersi alle istruzioni summenzionate, dovranno anche attenersi a quanto disposto dal Direttore della Struttura alla quale accedono.

#### ART. 9

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti di degenza la mattina e/o il pomeriggio, in orari concordati con il Direttore dell'Unità Operativa.

Per lo svolgimento delle attività connesse al lavoro dell'Associazione, ai volontari muniti di regolare contrassegno sarà consentito l'accesso con l'autovettura nei parcheggi delle Strutture, compatibilmente con i posti disponibili.

#### ART. 10

L'Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare alla CEAV le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni.

Posto che la CEAV ha provveduto ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa (con polizza n. 99498534 della compagnia fondiaria Allianz - Agenzia di Padova Centro), l'Istituto Oncologico Veneto rimborserà i relativi oneri di sua spettanza, in proporzione al numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge Quadro sul Volontariato n. 266/1991 e della Legge 8 marzo 2017 n. 24

(cd. Legge Gelli). L'Associazione CEAV provvederà di anno in anno a presentare all'Istituto Oncologico Veneto la quietanza di rinnovo della polizza, con il relativo importo, comunicando contestualmente il numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, in proporzione ai quali sarà calcolata la quota di rimborso degli oneri spettanti.

#### ART. 11

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività. Qualora possano ravvisarsi eventuali inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

#### ART. 12

La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31.12.2022. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi a mezzo pec o con lettera raccomandata a.r.

E' comunque data facoltà alle parti di modificare concordemente i termini e le condizioni della presente convenzione qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.

#### ART. 13

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:

– gravi inadempienze di una delle parti;

- scioglimento dell’Organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
- cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- cessazione dell’attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 14

Qualunque controversia concernente l’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, di comune accordo fra le due parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Padova secondo le modalità previste dall’ art. 809 ss. c.p.c.

ART. 15

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Il Direttore Generale

Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Dott.ssa Patrizia Simionato

La Presidente

dell’Associazione CEAV

Sig.ra Maria Grazia Scanferla Calzavara

---

---